



MUNICIPALITA' DI MESTRE CENTRO
AREA dei SERVIZI TECNICI e MANUTENTIVI
Via Palazzo, 1 - 30174 Mestre (Ve)
Tel. 041.2749021 - Fax. 041.2749035

Rep. n. 1083 del 21-12-2009

Oggetto: ORDINANZA - Istituzione di divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo dal civico 23 al 25 di via a Motta.

IL DIRETTORE

Vista la realizzazione del percorso pedonale in via Motta a collegamento del marciapiede di via Metauro con quello presente all'inizio di via Motta in prossimità di via Cà Rossa;

Considerato che le auto in sosta sono motivo di pericolo in quanto non consentono il transito dei mezzi di soccorso o di polizia;

Considerato quanto sopra espresso, si ritiene pertanto di istituire il divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo in via Motta dal civ. 23 al civ. 37.

Visti gli art. 6 e 7 del Codice della Strada e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n°. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visti gli articoli 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo n°. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta del veicolo in via Motta dal civ. 23 al civ. 25.

PRESCRIZIONI GENERALI

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

La presente ordinanza verrà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministro Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

Elisabetta Meneghel